

CITTA' DI
VENEZIA



MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 13/16

**Oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione degli Orti Urbani –
Ciclo ortivo 2016-2021**

**Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA
MUNICIPALITA'**

SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 2016

CONSIGLIERI	presenti	assenti	CONSIGLIERI	presenti	assenti
BARESI Giacomo	X		PIZZIOL Matteo		X
CARELLA Danny	X		REITHER Nicolò	X	
CASSANI Giulia	X		RESTUCCI Alberto		X
CASSONE Alessandro		X	SAMBO Lucio	X	
CAVAGNIS Alberto		X	STEFANI Antonella		X
CUOZZO Assunta	X		STROZZI Alessandro R.	X	
DIONISI Stefano	X		VIANELLO Marco	X	
FAMELI Enrico		X	VIARO Andrea	X	
GERVASUTTI Nicola	X		ZENNARO Alessandra	X	
PAPA Nicoletta		X		12	7

Presiede: Il Presidente Danny Carella

E funge da segretario verbalizzante: Ermanno De Bernardi

**Oggetto: Approvazione Regolamento per la gestione degli Orti Urbani
– Ciclo ortivo 2016-2021.**

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ
su proposta dell'Esecutivo

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale delle Municipalità approvato con deliberazione C.C. del 21/22 maggio 2007 n. 64 e successive modificazioni, che all'art. 34 attribuisce all'Esecutivo l'esercizio dei poteri e delle funzioni attraverso atti deliberativi attuativi di indirizzi e deleghe del Consiglio o di propria diretta competenza;

Premesso che il Consiglio di Municipalità ha approvato le seguenti deliberazioni relative all'Assegnazione e Gestione degli Orti Urbani:

- deliberazione n°7 del 17.04.2002;
- deliberazione n°25 del 09.06.2006;
- deliberazione n° 25 del 24.11.2011.

Considerato che, con il trascorrere degli anni sono mutate le necessità e le esigenze organizzative degli appezzamenti ortivi nonché le categorie sociali che potrebbero usufruire di tali concessioni;

Preso atto pertanto che si rende necessario proporre la formulazione di un nuovo Regolamento per la gestione degli Orti urbani di Malamocco;

Sentita in merito la I Commissione Consiliare;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Municipalità, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo 267/2000;

Visto che la votazione, per l'espressione del parere sulla proposta di delibera comunale citata, eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge e con l'assistenza degli scrutatori sigg. Alessandro Ruben Strozzi, Marco Vianello, Alessandra Zennaro, ha avuto il seguente esito:

presenti n° 12; - votanti n° 12; astenuti n° /;

voti favorevoli n° 12; - voti contrari n° /;

Con che,

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento Orti Urbani della Municipalità di Lido Pellestrina ciclo ortivo 2016-2021 , che allegato alla presente delibera ne diventa parte integrante della stessa, il quale va a sostituire il "Regolamento per la gestione degli orti Urbani", approvato con delibera consiliare n°25 del 24.11.2011, esecutiva per decorso dei termini il 09.12.2011.

CITTA' DI
VENEZIA



MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Approvato dal Consiglio della Municipalità con delibera n° 13 del 24/02/2016, esecutiva per
decorso dei termini il 13/03/2016

Indice

ARTICOLO 1 - FINALITÀ.....	2
ARTICOLO 2 - ASSEGNAZIONE ORTI.....	3
ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE.....	3
ARTICOLO 4 - BANDO.....	4
ARTICOLO 5 - GRADUATORIE.....	5
CRITERI:.....	5
ARTICOLO 6 - NEGAZIONE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI.....	6
E SUBENTRI.....	6
ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA ORTI.....	7
ED ELEZIONI COMITATO DI GESTIONE.....	7
ARTICOLO 8 - COMITATO DI GESTIONE.....	8
ARTICOLO 9 - DECADENZA DEL COMITATO DI GESTIONE.....	9
E DEL SUO COORDINATORE.....	9
ARTICOLO 10 - OBBLIGO DI COLTIVAZIONE.....	9
ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ.....	10
ARTICOLO 12 - ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI.....	11
ARTICOLO 13 - CANONE.....	11
ARTICOLO 14 - CONTROLLO.....	11
ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI.....	11

PARTE 1[^]

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ORTI

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e di gestione dei terreni a disposizione della Municipalità e che vengono destinati ad orti urbani, allo scopo di favorire la socializzazione dei cittadini ed il recupero della tradizione ortiva lagunare, e pertanto la loro gestione non deve in alcun caso avere finalità lucrative.

2. I relativi appezzamenti vengono assegnati sia ai cittadini che hanno superato il 60° anno di età, i quali sono pensionati e non svolgono alcuna attività retribuita, sia ai cittadini di qualsiasi età purché si trovino in particolari condizioni, come di seguito descritte:
 - a. disoccupati, cassaintegrati, esodati;
 - b. seguiti dai servizi sociali.

Gli assegnatari del precedente punto a) dovranno comunicare tempestivamente la variazione dello status di cui trattasi.

Alcuni appezzamenti, se disponibili, potranno essere assegnati alle scolaresche del territorio, previa programmazione didattica e con il concorso degli altri assegnatari.

ARTICOLO 2 - ASSEGNAZIONE ORTI

1. Gli appezzamenti di terreno, ben definiti dalla Municipalità nelle loro dimensioni e distribuzioni, vengono messi a disposizione dei soggetti individuati al precedente art. 1 in base all'ordine di graduatoria stilata, a titolo temporaneo, previo pagamento del canone concessorio previsto, fatta eccezione per le scolaresche, per i casi segnalati dai servizi sociali.

2. L'assegnazione viene concessa nominalmente al richiedente e non può a nessun titolo essere estesa, trasferita o ceduta ad altri soggetti, salvo la deroga di cui al successivo art. 6 comma 3°. Per ogni nucleo familiare può essere concessa una sola assegnazione.
3. I requisiti per ottenere la concessione sono:
 - a) aver compiuto il 60° anno di età alla data della scadenza del relativo bando ed essere titolari di trattamento economico di fine lavoro, oppure trovarsi nelle condizioni di disoccupato, cassaintegrato, esodato, oppure essere seguito o segnalato dai servizi sociali (in questo caso viene derogata l'età prevista);
 - b) essere residente nel territorio della Municipalità;
 - c) non avere la proprietà e/o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale.
4. L'assegnazione, a cura del competente ufficio della Municipalità, avviene mediante l'utilizzo di apposita graduatoria, formata sulla base delle domande presentate a seguito di avviso pubblico e mediante l'utilizzo dei punteggi, come indicato nei successivi articoli 4 e 5 del presente regolamento.
5. La medesima graduatoria verrà utilizzata anche per eventuali surroghe. In tal caso le concessioni avranno durata pari all'originaria scadenza.
6. Qualora, nel corso dell'anno, si manifestasse la disponibilità di ulteriori appezzamenti non assegnati e la graduatoria vigente risultasse esaurita, l'ufficio della Municipalità procederà alla formazione di una nuova graduatoria, secondo le modalità di cui al precedente comma 4°.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

1. La durata della concessione è configurata in cicli di cinque anni rinnovabili, il cui avvio coincide con l'inizio dell'annata agraria, ossia l'11 novembre e la sua cessazione il 10 novembre del quinto anno.
2. Ad ogni concessionario che lo richieda verrà confermata, per il ciclo successivo, l'assegnazione ortiva dello stesso appezzamento con criterio di priorità rispetto agli altri assegnatari. Tale precedenza dovrà essere manifestata in modo palese in sede di presentazione di partecipazione al bando.

3. Le sostituzioni di norma vengono effettuate qualora si dovesse rendere disponibile un appezzamento, previa presentazione di idonea istanza presente sul sito istituzionale. Laddove pervenissero più istanze per uno stesso appezzamento, verrà data priorità al numero di protocollo generale.
4. Le assegnazioni effettuate per sostituzioni e per nuove disponibilità durante il ciclo ortivo, hanno durata pari al restante periodo per la conclusione del ciclo stesso.
5. Su richiesta formale degli assegnatari interessati, rivolta al competente ufficio della Municipalità è ammesso lo scambio condiviso di appezzamenti ortivi tra gli assegnatari, nonché il cambio con altro lotto resosi disponibile.
6. L'assegnazione è a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, ai sensi del successivo art. 6.
7. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisce la propria residenza fuori dal territorio della Municipalità l'assegnazione del lotto decade automaticamente.

ARTICOLO 4 - BANDO

1. Le assegnazioni degli orti avvengono mediante apposita graduatoria formulata in base a specifico bando, che viene pubblicato di norma entro il mese di giugno dell'anno in cui ha inizio il ciclo ortivo che prevede, nell'ordine:
 - a. la costituzione di apposito elenco degli assegnatari confermati;

b. la graduatoria dei nuovi assegnatari riservando fino ad un massimo del 10% del totale dei lotti esistenti, alla categoria dei disoccupati, cassintegrati, esodati e seguiti o segnalati dai servizi sociali. Queste ultime categorie, ai fini dell'approvazione della graduatoria finale, avranno titolo preferenziale finché non si sarà raggiunta l'assegnazione della percentuale del 10%. In assenza di domande, si provvederà all'assegnazione alle altre categorie al fine di evitare appezzamenti incolti.

2. Il bando stabilirà i termini e le modalità di presentazione delle domande, che dovranno indicare in modo puntuale le generalità dei richiedenti corredate dalle autocertificazioni previste dall'art. 2 comma 3° lett. a), b), c) nonché la composizione del nucleo familiare. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
attestazione o ricevuta di presentazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
certificazione sanitaria attestante l'eventuale disabilità, purché compatibile con le finalità di cui al precedente articolo 1;

3. Parte integrante della domanda sono le seguenti autocertificazioni:
di non possesso di altro orto o comunque altra area coltivabile nel territorio comunale;
dichiarazione del richiedente che si impegna a partecipare col proprio lavoro alla costruzione/cura delle parti comuni degli orti, che si atterrà nella coltivazione alle norme del regolamento degli orti e che è a conoscenza della possibilità di revoca dell'assegnazione in caso di trasgressione a tali obblighi;
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003;

4. Qualora la documentazione fornita dai singoli assegnatari non corrispon -
desse al vero, la relativa concessione verrà automaticamente revocata ai
sensi dell'art. 75 DPR 445/2000 e si provvederà per responsabilità penali
ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR.

ARTICOLO 5 - GRADUATORIE

1. Le graduatorie per le assegnazioni degli orti vengono predisposte dal
competente Ufficio della Municipalità ed approvate dal dirigente di
riferimento sulla base dei criteri più sotto riportati. Le medesime vengono
rese note alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo della
Municipalità e al sito internet comunale.

Successivamente il competente Ufficio di Municipalità provvederà a
comunicare agli assegnatari la disponibilità degli appezzamenti ortivi nonché
il termine perentorio di giorni 7 (sette) per l'accettazione dell'appezzamento
scelto. In difetto di rispetto di detto termine, si procederà allo scorrimento
della graduatoria.

CRITERI:

a) Reddito ISEE

- punti 10 valore ISEE inferiore o pari al corrispondente importo della
pensione minima INPS;
- punti 7,5 valore ISEE superiore all'importo della pensione minima INPS
e inferiore e/o uguale al doppio dello stesso;
- punti 5 valore ISEE superiore al doppio dell'importo della pensione
minima INPS e inferiore e/o uguale al triplo dello stesso
- punti 0 valore ISEE superiore al triplo dell'importo della pensione mi-
nima INPS.

b) Situazione Familiare

- punti 3 per le persone sole;
- punti 1 per ogni membro del nucleo familiare portatore di handicap;

- punti 0 per i richiedenti con nucleo familiare composto da più di una persona.

c) Età

- punti 2,5 da 60 anni a 65 anni
- punti 5 da 66 a 70 anni
- punti 7,5 da 71 a 75 anni
- punti 10 oltre i 76 anni

Per i candidati di cui all'art. 1 comma 2° lett. a), verrà effettuata apposita graduatoria secondo i seguenti criteri:

a) Reddito ISEE

- punti 10 valore ISEE inferiore o pari a € 6.000,00;
- punti 7,5 valore ISEE superiore a € 6.001,00 sino ad un massimo di € 9.000,00;
- punti 5 valore ISEE superiore a € 9.001,00 sino ad un massimo di € 12.000,00
- punti 0 valore ISEE superiore a € 12.000,00.

b) Situazione Familiare

- punti 1 per le persone sole;
- punti 1 per ogni membro del nucleo familiare portatore di handicap;
- punti 2 per i richiedenti con nucleo familiare composto fino a 3 persone;
- punti 3 per i richiedenti con nucleo familiare composto da 4 o più persone;

2. In caso di parità di punteggio ha la precedenza in graduatoria chi ha nell'ordine:

- minor reddito ISEE;
- maggior punteggio per la situazione familiare di cui al precedente comma 1 punto b);
- età maggiore.

ARTICOLO 6 - NEGAZIONE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI E SUBENTRI

1. Le assegnazioni degli orti vengono negate quando, dopo aver pubblicato la relativa graduatoria di cui al precedente art. 5 viene accertato dal competente Ufficio che le dichiarazioni prodotte dagli interessati non risultano veritiere con le previste conseguenze penali e civili.

2. Le assegnazioni vengono invece revocate nei seguenti casi:
 - a) rinuncia scritta dell'assegnatario, da presentare al competente ufficio della Municipalità;
 - b) decesso dell'assegnatario;
 - c) trascuratezza nella conduzione dell'orto o mancata coltivazione del medesimo, fatte salve le cause di forza maggiore documentate, che dovranno essere sottoposte al competente ufficio della Municipalità ai fini dell'eventuale accettazione o meno;
 - d) mancato rispetto della normativa vigente e gravi violazioni del presente regolamento, compreso l'omesso pagamento del canone;
 - e) turbamento dell'ordinata e serena convivenza degli assegnatari;
 - f) mancato rispetto dei regolamenti in materia di smaltimento dei rifiuti;
 - g) decadenza per mancanza di requisiti secondo quanto disposto all'art. 1 comma 2° lett. a).

Per i casi di cui ai punti c) - d) - e) - f) deve sussistere una specifica segnalazione scritta del Comitato di Gestione degli Orti, la quale sarà oggetto

di esame e relativa determinazione da parte della competente Commissione, di cui al successivo art. 14.

3. Per quanto concerne il decesso dell'assegnatario, indicato al punto b), il/la coniuge superstite, se presenta i requisiti previsti, può subentrare nell'assegnazione dell'orto previa presentazione di apposita domanda, fermo restando i tempi a completamento del ciclo in corso.
4. Sono ammessi gli scambi di appezzamenti solo tra gli assegnatari, qualora gli stessi di comune accordo ne facciano richiesta scritta al competente ufficio della Municipalità.
5. Gli atti di decadenza dell'assegnazione, così come quelli di subentro e scambio, sono di competenza del preposto Ufficio della Municipalità. Per i primi, l'Ufficio della Municipalità provvederà a notificare l'avvio di tale procedimento e i relativi termini istruttori. Il concessionario, conseguentemente, dovrà liberare il terreno da materiali e attrezzature di sua proprietà. Al medesimo non saranno riconosciute indennità o compensi di vario genere.

PARTE 2^

PARTECIPAZIONE E GESTIONE ORTI

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA ORTI ED ELEZIONI COMITATO DI GESTIONE

Fanno parte dell'Assemblea Orti Urbani tutti gli assegnatari.

All'inizio di ogni ciclo, entro 30 giorni dall'assegnazione degli orti, il Presidente della Municipalità o suo delegato convoca e presiede la prima assemblea, in

accordo e contestualmente alla Commissione consiliare competente, nella quale verranno illustrate le modalità gestionali degli appezzamenti ortivi.

L'assemblea nella stessa occasione provvederà ad eleggere il Comitato di Gestione Orti, di cui al successivo art. 8, composto da 5 membri individuati tra gli assegnatari. L'elezione avviene in forma palese per alzata di mano. Nel caso di parità di voti tra più nominativi prevale il candidato con maggiore anzianità di assegnazione dell'appezzamento ortivo ed eventualmente il più anziano di età. Spetta ai componenti del Comitato di gestione, a maggioranza, nominare il proprio coordinatore nella medesima seduta.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Coordinatore del Comitato di Gestione o in caso di suo impedimento da altro componente del medesimo Comitato. Qualora se ne ravvisasse la necessità l'assemblea è convocata dal Presidente della Municipalità o suo delegato. La relativa convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno dieci giorni. L'assemblea deve inoltre essere convocata con le medesime modalità qualora lo richieda almeno un terzo degli assegnatari.

L'assemblea risulta valida qualora sia presente la metà più uno degli assegnatari ed approva le varie proposte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto di astensione viene computato tra i presenti ma non concorre nella decisione da assumere.

Qualora non si raggiungesse il numero legale previsto, l'assemblea verrà riconvocata entro 15 giorni con le stesse modalità della precedente e verrà ritenuta valida alla presenza di almeno un terzo degli assegnatari.

Di ogni riunione dell'assemblea verrà redatto apposito verbale, che verrà poi sottoscritto da chi presiede l'assemblea e dall'assegnatario verbalizzante. Lo stesso verrà depositato entro 10 giorni presso il competente ufficio della Municipalità.

ARTICOLO 8 - COMITATO DI GESTIONE

- Il Comitato di Gestione Orti è composto da cinque componenti, eletti tra gli assegnatari, e dura in carica sino alla fine del ciclo. I componenti uscenti possono essere rinominati.
- Le modalità di elezione dei componenti sono disciplinate, giusto art. 7 c. 3.
- Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le sue decisioni risultano valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Il Comitato di Gestione è convocato dal Coordinatore quando ve ne sia necessità o quando lo richiedano tre componenti dello stesso, oppure un terzo degli assegnatari. Le relative convocazioni avvengono mediante avviso affisso sulle apposite bacheche all'interno dell'area ortiva oppure attraverso altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.
- Compiti del Comitato sono:
 - verificare il rispetto del presente regolamento, segnalando per iscritto eventuali inadempienze alla competente Commissione consiliare nonché al competente Ufficio Patrimonio;
 - svolgere funzioni di collegamento con la Municipalità, segnalando per iscritto eventuali istanze degli assegnatari;

c) promuovere iniziative di socializzazione fra gli assegnatari e fra questi e i cittadini, dandone comunicazione alla Municipalità;
indire all'occorrenza assemblee straordinarie con preavviso di almeno 10 giorni;
indicare alla competente Commissione consiliare gli argomenti di rilevante importanza riguardanti l'area orti;

f) di ogni riunione del Comitato viene redatto apposito verbale sommario a cura di uno dei componenti del Comitato stesso. Una copia del verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal verbalizzante, verrà depositata presso il competente Ufficio della Municipalità.

6. Il Coordinatore convoca e presiede il Comitato e rappresenta gli assegnatari nei rapporti con la Municipalità.

ARTICOLO 9 - DECADENZA DEL COMITATO DI GESTIONE E DEL SUO COORDINATORE

1. Il Comitato di Gestione decade nel caso di dimissioni scritte di almeno 3 dei suoi componenti o quando lo richieda per iscritto la maggioranza assoluta degli assegnatari.
In tal caso si procede a nuove elezioni per il rinnovo del Comitato, secondo le modalità indicate nell'art. 7 c. 3°.
2. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Comitato si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. In caso di indisponibilità di ulteriori nominativi, si procederà all'applicazione del comma 1° del presente articolo con l'indizione di nuove elezioni. Nel caso di parità di voti tra più nominativi si applica quanto previsto dall'art. 7 c. 3°.
3. Il Coordinatore decade se viene sfiduciato dalla maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione.

In tal caso il Comitato, dopo averne data informazione alla Municipalità ed agli assegnatari, provvederà ad eleggere nel proprio seno il nuovo Coordinatore.

ARTICOLO 10 - OBBLIGO DI COLTIVAZIONE

In conformità con i fini istituzionali di cui al precedente art.1, la gestione dell'orto è strettamente personale e pertanto risulta tassativa la presenza dell'assegnatario stesso. Qualsiasi deroga in merito deve essere temporanea e obbligatoriamente segnalata al Comitato di Gestione, che si farà carico di informare il competente ufficio della Municipalità.

 La coltivazione dell'orto da parte di persone diverse dall'assegnatario comporta la decadenza dell'assegnazione, fatto salvo il caso in cui la coltivazione venga effettuata da un componente di convivenza e/o familiare dello stesso assegnatario a seguito di gravi impedimenti da parte di questi (es. grave malattia, assistenza a familiari, ecc.).

 Gli orti devono essere coltivati secondo i criteri dell'agricoltura biologica ovvero non devono essere utilizzati pesticidi o sostanze chimiche nonché deiezioni animali non conformi alle normative igienico-sanitarie vigenti. La semina deve essere effettuata limitatamente entro il perimetro dello spazio assegnato, fatta eccezione per i fiori, non arrecando alcun disturbo agli altri terreni o orti limitrofi. Eventuali materiali di scarto devono essere riposti in appositi contenitori chiusi.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITÀ

1. Agli assegnatari vengono consegnati gli appezzamenti destinati ad orti urbani, con lo scopo principale di favorire la socializzazione, pertanto è un dovere partecipare alle assemblee e condividere le decisioni del Comitato di Gestione. Inoltre gli assegnatari devono mantenere con ordine e decoro il terreno loro assegnato, le strade e/o i sentieri di accesso nonché gli spazi comuni ed i capanni adibiti al ricovero attrezzi. Devono contribuire alla conservazione ottimale del materiale e dei servizi comuni, sia con specifiche mansioni sia attraverso un contributo in denaro, secondo quanto viene stabilito dall'Assemblea. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata da apposita Commissione (di cui al successivo art. 14) con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.
2. È fatto espresso divieto agli stessi assegnatari di coltivare piante ad alto fusto (sia all'interno che all'esterno dell'appezzamento), estirpare alberature e canneti esterni agli orti assegnati, costruire baracche o depositi per materiali e realizzare basamenti in cemento o altro materiale, che possano in seguito precludere l'utilizzo del terreno ad orto.
3. Per la raccolta dei rifiuti, il Comitato di Gestione di concerto con la Municipalità si attiva affinché nell'area ortiva siano sistemati adeguati contenitori atti a raccogliere in maniera differenziata gli stessi e, in particolare, gli scarti ortivi che possono essere composti e riutilizzati nella coltivazione.
4. L'area ortiva è dotata di un impianto idrico necessario per il suo innaffiamento. Ogni concessionario dovrà concorrere per il suo corretto uso in modo da eliminare qualsiasi spreco d'acqua.

5. L'orario di accesso all'area è stabilito dal Comitato di Gestione in base alle stagioni e dovrà essere rispettato da tutti.
6. Prima di abbandonare l'area ortiva, i concessionari dovranno pulire e depositare gli attrezzi (zappe, vanghe e picconi, ecc.) negli appositi depositi.
7. All'interno dell'area ortiva non sono ammesse le autovetture, fatta eccezione di quelle utilizzate dai concessionari portatori di handicap.
8. È consentita negli orti la sola presenza di animali domestici di proprietà degli assegnatari, a condizione che questi sostino nel perimetro dell'area assegnata in forma custodita. Per i cani è necessario il guinzaglio e museruola.

ARTICOLO 12 - ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

1. Gli orti urbani sono aperti alle visite dei cittadini e delle scolaresche che intendono visitarli, previo accordo con il Coordinatore del Comitato di Gestione e nel rispetto del Regolamento Interno.
2. Sono favorite e sostenute dalla Municipalità tutte quelle attività svolte nell'area orti aventi finalità sociali ed educative, previa loro programmazione da parte del Comitato di Gestione. In particolare sono privilegiati i percorsi didattici, i cicli formativi sulle tradizioni ortive lagunari e sulle modalità di coltivazione degli ortaggi.

ARTICOLO 13 - CANONE

Annualmente gli assegnatari degli orti dovranno provvedere al pagamento di un apposito canone, il cui importo e le modalità di versamento sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 14 - CONTROLLO

Le verifiche relative alle istanze sul mancato rispetto del presente regolamento sono svolte dalla Commissione consiliare competente, dal coordinatore del Comitato di Gestione e dal Dirigente o Responsabile dell'Ufficio preposto, che redigerà opportuna istruttoria. Ai medesimi componenti sono assegnate le funzioni di controllo all'interno dell'area orti.

ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI FINALI

La Municipalità si riserva, nella prospettiva del rispetto della morfologia delle aree interessate, di intervenire nei lotti resisi disponibili e tra loro confinanti, provvedendo alla perequazione delle relative superfici, con la realizzazione di appezzamenti di circa 50 mq.

Il Presidente f.to Danny Carella

Il Direttore f.to Stefano Pillinini

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo della Municipalità il 2/03/2016 per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge

L'incaricato

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il **13/03/2016**

Trasmessa per gli adempimenti di competenza: al Servizio Bilancio e Programmazione e alla Direzione Affari Generali e Supporto Organi

F.to Il Direttore
Stefano Pillinini